

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 24 APRILE 2012  
**378<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente  
VIZZINI

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*  
IN SEDE REFERENTE

**(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo**

**(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione**

**(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo**

**(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali**

**(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri**

**(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale**

**(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo**

**(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

**(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie,**

**riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale**

**(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati**

**(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo**

**(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province**

**(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo**

**(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni**

**- e petizioni (nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Si apre la discussione sulla proposta di testo unificato avanzata dal relatore nella seduta precedente e già pubblicata in allegato al resoconto di quella stessa seduta.

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Pardi gli ha personalmente rappresentato il proprio rammarico per non poter assistere al dibattito che si svolge nella seduta in corso e si è riservato di acquisirne conoscenza attraverso il resoconto.

La Commissione prende atto.

Il senatore **CECCANTI** (PD), rilevato che la proposta di testo unificato è una buona base di discussione per la riforma delle istituzioni democratiche, osserva che sarebbe utile, comunque, considerare almeno alcune delle indicazioni formulate nel disegno di legge n. **3252**, frutto di una elaborazione comune tra esponenti di più parti politiche. Ciò premesso, ritiene che la proposta di modifica dell'articolo 92 della Costituzione contenuta nel testo unificato debba essere riconsiderata in quanto, a suo avviso, non è sufficiente introdurre il potere di revoca dei ministri. Sarebbe preferibile stabilire, come si è scelto in altre Costituzioni, che il Capo dello Stato indica un candidato, che resta tale fino alla fiducia da parte delle Camere. Sulla scorta di tale fiducia, il Presidente del Consiglio indicherà i ministri da nominare e avrà il potere di proporre la revoca.

Quanto all'articolo 94, ritiene che anche la fiducia, così come la mozione di sfiducia, dovrebbe essere votata dalle Camere in seduta comune, in modo da non determinare una asimmetria. Per quanto riguarda la cosiddetta sfiducia costruttiva, ritiene che si dovrebbe esplicitare la conseguenza che a seguito della deliberazione del Parlamento, il Presidente della Repubblica deve nominare il Presidente del Consiglio dei ministri indicato. Infine, l'istituto della questione di fiducia, di cui all'ultimo comma dell'articolo 94, dovrebbe risultare più chiaro, mentre non è necessario contemplare la motivazione della richiesta di fiducia del Presidente del Consiglio incaricato.

Si sofferma quindi sulla proposta di modifica dell'articolo 72 della Costituzione, che disponendo una differenziazione delle funzioni delle Camere potrebbe dare luogo a rischiosi conflitti istituzionali. Anzitutto, al comma 3 dovrebbe essere soppressa la parola "prevalentemente",

potendosi intendere implicitamente che il criterio per l'assegnazione dei disegni di legge all'una o all'altra Camera tiene conto del contenuto prevalente dell'atto. Inoltre, la competenza del Senato non può essere limitata alla definizione dei principi nelle materie di legislazione concorrente; devono essere incluse anche le proposte legislative nelle materie riguardanti il rapporto tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Quanto alla Commissione paritetica di cui al comma 4, a suo avviso dovrebbero essere disciplinate le conseguenze di un parere contrario. Infine, si dovrebbe utilizzare l'occasione per inserire la clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, in analogia a quanto previsto persino in alcuni ordinamenti propriamente federali.

Il sottosegretario MALASCHINI - intervenendo per segnalare una specifica questione - rileva che, ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del testo unificato, i disegni di legge sono presentati al presidente di una delle Camere. Tuttavia, al quinto comma, si stabilisce che i disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, d'intesa fra i loro Presidenti. Ne potrebbe derivare la conseguenza che il presentatore di un disegno di legge alla Camera dei deputati che non avesse il requisito anagrafico per far parte del Senato, potrebbe essere autore di una proposta che compete a un consesso di cui non può far parte; in proposito, ricorda che i regolamenti parlamentari prevedono ipotesi in cui il presentatore del disegno di legge assume un rilievo anche ai fini dell'esame dell'atto. Se l'intenzione è in senso diverso, si dovrebbe prevedere che i deputati e i senatori presentino i disegni di legge rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e introdurre, o comunque postulare, una dichiarazione di improcedibilità dell'iniziativa legislativa che fosse presentata presso la Camera che non ne ha la competenza.

Il presidente [VIZZINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, ricorda che il disegno di legge di riforma costituzionale approvato nella XIV legislatura e non confermato nel referendum prevedeva un'ipotesi, analoga a quella indicata nel testo, di assegnazione dei disegni di legge a uno dei rami del Parlamento, ma differenziava l'iniziativa dei deputati e dei senatori in ragione della Camera di appartenenza.

Il senatore [PETERLINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) apprezza l'esito dell'iniziativa del Presidente relatore, un testo che può ben rappresentare la base per il seguito e l'auspicabile conclusione dell'*iter* di riforma costituzionale. Esso, tuttavia, si limita a introdurre le modifiche più urgenti (come ad esempio la riduzione del numero dei parlamentari), ma non realizza l'ampio disegno riformatore di cui vi sarebbe bisogno per rendere più moderno l'assetto istituzionale, salvi i principi contenuti nella prima parte della Costituzione, che ne fanno una delle leggi fondamentali più attuali tra quelle vigenti. In tale direzione si muoveva invece il disegno di legge n. [24](#), da lui presentato.

In particolare, rileva la carenza di un collegamento effettivo tra Senato della Repubblica e Consigli regionali, che dovrebbe essere assicurato comunque da forme di rappresentanza diretta dell'elettorato, anziché con il ricorso a composizioni di secondo livello, quali quelle adottate negli ordinamenti della Germania e dell'Austria.

Inoltre, è necessario riavvicinare i cittadini alle istituzioni, risolvendo l'attuale discredito della politica, che genera un pericolo per la democrazia. Tenuto conto che i centri in cui si assumono le decisioni si allontanano progressivamente dall'ambito locale, anche per il ruolo crescente dell'Unione europea e delle istituzioni finanziarie internazionali, il regionalismo e il federalismo potrebbero fornire una risposta soddisfacente, con strumenti idonei ad assicurare la partecipazione dei cittadini. Nello stesso senso potrebbero operare gli istituti di democrazia diretta, se rafforzati sulla base delle proposte già all'attenzione della Commissione. Anche il progresso economico potrebbe essere favorito dallo sviluppo dei poli regionali.

In tale contesto, il ruolo delle regioni a statuto speciale potrebbe essere un esempio, da rafforzare con esperienze di autonomia differenziata da attivare ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La riduzione del numero dei parlamentari corrisponde a una richiesta che proviene dall'opinione pubblica, ma può essere anche il presupposto per una attività più agile del Parlamento e per l'autorevolezza dei suoi membri. Anche l'indicazione in sei del numero minimo di senatori assegnati a ciascuna regione è condivisibile e tale da non ledere la

condizione della Regione Trentino - Alto Adige, tutelata in base a principi definiti in sede di accordi internazionali, che indicano il numero minimo di tre rappresentanti per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al contrario, giudica non adeguata la disposizione (articolo 72, quarto comma) che prevede una Commissione paritetica per le questioni regionali, soprattutto se si considera che al Senato non è assegnata la funzione di Camera federale. Quanto alla distinzione delle competenze tra le due Camere, ritiene che il bicameralismo paritario non sia l'ostacolo maggiore all'approvazione delle leggi: un ruolo depotenziato del Senato, sotto il profilo della qualità e quantità delle materie assegnate, non è auspicabile, tenuto conto che a tale Camera - a dispetto della pretesa funzione di rappresentanza anche delle istanze regionali - sarebbe affidato il compito di definire i principi fondamentali nella legislazione concorrente, e quindi i limiti per la legislazione delle regioni. Infine, condivide il principio della sfiducia costruttiva, mentre dissente dalla scelta di affidare alle Camere la rappresentanza di fasce anagrafiche diverse dell'elettorato: a suo giudizio, la differenza dovrebbe avere riguardo piuttosto alla natura dei corpi rappresentati, la sovranità popolare nazionale da un lato e le regioni dall'altro. Conclude, auspicando che il successo dell'*iter* per una riforma delle istituzioni consenta di procedere anche alla revisione della legge elettorale.

Il presidente [VIZZINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, precisa che la formulazione del testo unificato, sulla base dei disegni di legge costituzionale in titolo, tiene conto dell'apporto di tutti i Gruppi parlamentari, sia di quelli della maggioranza che sostiene il Governo, sia di quelli dell'opposizione che, sia pure giudicando in modo diverso l'ipotesi di procedere nella riforma istituzionale, hanno rappresentato chiaramente il proprio orientamento.

Il senatore [SARO](#) (Pdl) giudica favorevolmente il testo unificato, soluzione equilibrata per dare risposte efficaci alle istanze di funzionamento più efficace e moderno delle istituzioni. In particolare sono apprezzabili la proposta di ridurre il numero dei parlamentari e quella di rafforzare le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri; anche la differenza di funzioni fra le Camere, con la possibilità di richiamo dei disegni di legge, costituisce una soluzione di equilibrio. Ugualmente apprezzabile è l'introduzione della sfiducia costruttiva, che garantisce la stabilità del Governo.

Auspica che i partiti politici dimostrino senso di responsabilità, convergendo su una ipotesi di riforma che potrà favorire un futuro migliore per l'Italia. Essa costituisce anche un viatico per la revisione della legge elettorale, nella prospettiva di sciogliere i vincoli imposti dalla disciplina vigente: questa, infatti, impone un bipolarismo coatto senza assicurare la tenuta delle coalizioni in funzione della governabilità. In proposito, osserva che la sfiducia costruttiva sarebbe un presidio e una garanzia rispetto a possibili degenerazioni derivanti da una evoluzione della legge elettorale in senso proporzionale. Conclude, sostenendo che in un momento successivo il Parlamento potrà occuparsi anche di riorganizzare il sistema dei partiti con interventi normativi appropriati e coerenti ai disegni di riforma costituzionale ed elettorale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*